

Recapitato nel cassetto fiscale degli Isa comunicazione sull'affidabilità

Concordato in autodiagnosi

Il punteggio 2022 con la grafica del posizionamento

DI GIULIANO MANDOLESI

Pronta nel cassetto fiscale dei contribuenti la comunicazione dell'agenzia delle entrate con gli elementi informativi derivanti dagli Isa per permettere una autodiagnosi fiscale ai soggetti che possono utilizzare il concordato preventivo biennale.

Con la comunicazione l'amministrazione finanziaria rappresenta in maniera estremamente fruibile ed attraverso anche l'info grafica di una sorta di "termometro fiscale" il punteggio dell'indice sintetico di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente nel 2022 con una ulteriore nota in viene segnalata l'eventuale presenza elementi di incoerenza di natura contabile strutturale.

Nella comunicazione viene inoltre specificato e sottolineato che "l'agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono".

L'autodiagnosi fiscale.

La comunicazione contiene una valutazione del punteggio Isa ottenuto dal contribuente per l'anno 2022 che viene suddiviso in 3 aree evidenziate in rosso-giallo-verde.

In rosso sono compresi i voti da 0 a 5,99, valori considerati di minore affidabilità fiscale con presenza di significative

con incoerenze.

In commento a questa tipologia di punteggio viene riportato che "è possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale (8-10) che consente l'accesso ai benefici premiali ISA".

In giallo invece rientrano i punteggi da 6 a 7,99 considerati invece valori "intermedi" con la presenza di anomalie che determinano il mancato accesso ai benefici premiali.

Per la "fascia gialla" l'agenzia delle entrate riporta la medesima segnalazione riservata ai punteggi di minore affidabilità fiscale.

L'ultima fascia che viene riportata è la verde, con punteggi da 8 a 10, tali da rilevare affidabilità fiscale con accesso ai benefici premiali.

Sotto al "termometro" la comunicazione riporta una nota, estremamente sintetica, in cui l'amministrazione commenta brevemente il risultato degli Isa per l'anno d'imposta 2022 evidenziando, a seconda dell'area in cui si ricade il contribuente (rossa-gialla-verde) la presenza o meno di elementi di incoerenza di natura contabile strutturale.

Lo strumento dovrebbe fornire ai contribuenti la possibilità di analizzare in maniera semplificata il voto Isa in modo poi da valutare l'accesso al concordato preventivo biennale in considerazione anche dell'eventuale regime premiale acquisibile.

È opportuno ricordare che in relazione invece agli Isa 2023, come segnalato anche nella recente circolare 18/E dell'agenzia delle entrate, che l'articolo 20 bis del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il Cpb) prevede "un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al con-

cordato".

Anche nella comunicazione infatti l'amministrazione riporta tra gli "effetti dell'adesione" che vi è la "possibilità di optare per un'imposta sostitutiva, con aliquota che varia dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d'impresa o di lavoro auto-

al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023. L'imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023: più alto è il punteggio ISA raggiunto, più bassa sarà l'aliquota".

—© Riproduzione riservata—

RAPPORTO TRIMESTRALE SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Liti fiscali, ripartono i ricorsi

DI MARIA MANTERO

Il ritorno del limite dei trenta giorni per la costituzione in giudizio ha fatto schizzare i ricorsi. Nel periodo aprile-giugno 2024, il Dipartimento di giustizia tributaria del Mef ha registrato un totale di più di 63 mila ricorsi pervenuti complessivamente presso le Corti, circa il 26% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Ieri è stato pubblicato dal ministero dell'economia e delle finanze il report trimestrale aprile-giugno sul contenzioso tributario.

I nuovi ricorsi. Nello specifico, si legge nel rapporto, si registra un significativo incremento delle nuove controversie sia nel primo grado (+30,8%) e un aumento meno marcato sia nel secondo (+10,2%). È lo stesso Mef a spiegare l'incremento con "il ripristino dell'ordinario termine di costituzione in giudizio di 30 giorni dalla notifica del ricorso per le liti con valore fino a 50 mila euro, rispetto al termine precedentemente consentito dall'istituto della mediazione, abrogato dal 2024, che posticipava la costituzione in giudizio al decorrere dei 90 giorni previsti per la mediazione".

In corrispondenza con il numero elevato

di ricorsi si registra però anche un più alto numero di controversie definite. Nei tre mesi presi in esame la corte ha definito complessivamente 58.304 liti, delle quali 44.048 in primo grado e 14.256 in appello, con un aumento tendenziale delle decisioni depositate pari al 16,83% rispetto al 2023.

I giudizi. Tali conclusioni hanno visto in primo appello uscire vincitrice l'Agenzia delle entrate quasi nella metà dei casi (47%), mentre la percentuale di giudizi completamente favorevoli al Contribuente si è attestata al 29,3%, la percentuale delle cause concluse con giudizi intermedi è conseguentemente del 9,3%. Dati molto simili di registrano anche per le decisioni depositate in secondo grado.

Il processo tributario telematico. Il dipartimento tiene conto anche delle controversie trattate da remoto che nel trimestre in esame sono state il 24,1%, in aumento sia rispetto al primo trimestre 2024 (20,7%), sia rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (15,5%). In primo grado il 97,4% delle sentenze è stato redatto digitalmente, con un tempo medio di deposito di 34 giorni, mentre in appello le sentenze native digitali hanno raggiunto il 95,7% e sono state depositate in circa 50 giorni. —© Riproduzione riservata—

IL TESTO UNICO RISCOSSIONE ORGANIZZA I VERSAMENTI UNITARI CON RIFLESSI SULLE AZIENDE

Lo stop alle compensazioni aumenterà i controlli interni

DI MONICA MANDICO
E EZIO STELLATO

Sospensione delle compensazioni fiscali, nuovi controlli a tutela del Fisco, ma con impatti sulle imprese. Il Testo Unico sulla Riscossione, approvato in consiglio dei ministri in prima lettura il 17/9/24, ha riorganizzato all'articolo 5 la disciplina dei versamenti unitari, introducendo una serie di novità che vanno a rimodellare il panorama delle compensazioni fiscali, e una delle più rilevanti è la sospensione temporanea delle compensazioni fiscali per operazioni considerate a rischio. Questa misura, volta a contrastare l'abuso delle compensazioni, aggiunge un livello di controllo più stringente, con potenziali conseguenze per le imprese e i contribuenti, specialmente quelli che fanno un uso intensivo di questo strumento per gestire i propri debiti tributari.

Nel dettaglio, la riforma prevede che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo massimo di

30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che includono compensazioni fiscali, nel caso in cui queste presentino profili di rischio. Questo significa che ogniqualvolta un contribuente presenta un modello F24 in cui utilizza dei crediti per compensare imposte o contributi, l'Agenzia ha facoltà di verificare l'effettiva legittimità dei crediti stessi. Il profilo di rischio viene determinato in base a indicatori sviluppati dall'Agenzia delle Entrate, che possono essere collegati a precedenti irregolarità, debiti fiscali pregressi o crediti di dubbia origine. Durante i 30 giorni di sospensione, l'Agenzia verifica la correttezza dei crediti e, se questi risultano regolari, la compensazione viene approvata con effetti retroattivi. In caso contrario, la delega viene respinta e il contribuente è tenuto a versare le somme dovute senza poter utilizzare i crediti in compensazione. Questo nuovo regime di controllo ha il potenziale di impattare in modo significativo la liquidità delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimen-

sioni che spesso fanno affidamento sulla compensazione fiscale come strumento per ottimizzare i flussi di cassa. Le compensazioni, infatti, consentono ai contribuenti di utilizzare i crediti maturati (come quelli IVA) per saldare altre imposte o contributi, riducendo così il fabbisogno di liquidità immediata. Molte aziende potrebbero trovarsi a dover fronteggiare situazioni in cui, nonostante dispongano di crediti validi, sono obbligate a versare somme in contanti per rispettare le scadenze fiscali. Questo blocco potrebbe generare ritardi nei pagamenti e creare difficoltà per chi opera con margini stretti e si trova a dover gestire flussi di cassa già compromessi. Un altro aspetto critico riguarda l'incertezza che questa sospensione introduce nel processo di gestione fiscale delle imprese. Anche in presenza di crediti legittimi, le aziende non possono essere certe che la compensazione non venga temporaneamente bloccata, il che complica la pianificazione finanziaria e potrebbe richiedere la predisposizione di ri-

serve di liquidità per far fronte a eventuali sospensioni. Dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate e della collettività, questa misura rappresenta un potente strumento di controllo contro gli abusi nel sistema delle compensazioni fiscali. Negli anni, infatti, diversi contribuenti avevano utilizzato in modo improprio crediti fiscali inesistenti o non legittimi, con il risultato di ridurre o annullare il pagamento di imposte dovute. L'introduzione di un blocco temporaneo e la possibilità di effettuare verifiche approfondite prima di consentire l'esecuzione della compensazione consentono al fisco di intercettare eventuali anomalie o frodi prima che queste si traducano in danni per le finanze pubbliche. Per le imprese, l'introduzione di questi nuovi controlli richiede maggiore attenzione nella gestione delle compensazioni. Sarà fondamentale assicurarsi che tutti i crediti utilizzati siano pienamente legittimi e conformi alle normative vigenti.

—© Riproduzione riservata—